



Progetto People: soddisfazione del Comune di Aosta

di Cecilia Bortolotti

ANUSCA ha creduto da sempre nel progetto PEOPLE finalizzato a realizzare una piattaforma di oltre 200 servizi amministrativi da erogare on line. In questo contesto l'Associazione ha svolto un ruolo di consulente e validatore dei Servizi Demografici sviluppati nel progetto e di coordinamento di un gruppo di lavoro di 4 comuni - Aosta, Castel S. Pietro Terme, Imola, Pordenone, per il dispiegamento effettivo. È evidente che la dedizione verso questo importante progetto trova conforto e soddisfazione nelle parole apprese dal Comune di Aosta che ha avviato i Servizi Demografici PEOPLE. Aosta, infatti, ha attivato in via sperimentale il 16 marzo scorso il servizio on line per tutto ciò che riguarda il settore demografico, nell'ambito del progetto

segue a pagina 17



Il Direttore dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, Prefetto Annapaola Porzio con, da sinistra, Amedeo Garelli (In. Va), Roberto Gens e Andrea Sapinet (entrambi del comune di Aosta) per il progetto People.

Ottimi i risultati, si lavora per la seconda edizione

Il 1° corso di Alta Formazione al traguardo

di Silvia Zini

Quando, circa un anno fa, si è iniziato a pensare ad un corso di alta formazione in materia demografica, non sapevamo bene cosa aspettarci. Si trattava di una esperienza completamente nuova, prima di tutto sul piano della progettazione e sotto il profilo di una risposta da parte degli operatori. Dalla nostra, due sole certezze: da una parte la solidità dell'esperienza maturata nel campo della formazione e dall'altra la consapevolezza dell'interesse dei

segue a pagina 8

Elezioni amministrative: raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni

di Umberto Coassin

Gli uffici elettorali comunali, in particolare quelli interessati dalle elezioni amministrative, sono alle prese in questi giorni con le autenticazioni dei sottoscrittori delle liste e delle candidature. Infatti, ogni lista e ogni gruppo di candidati per essere presentati devono essere sottoscritti da un determinato numero di elettori, indicato dalla legge (art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e s.m.i., per le elezioni provinciali, e art. 3, comma 1, della Legge 25 marzo 1993, n. 81 per quelle comunali, tranne nei Comuni con meno di 1.000 abitanti per i quali non è richiesta alcuna sottoscrizione).

Nessun elettore può sottoscrivere più di

una dichiarazione di presentazione di lista sotto pena dell'ammenda da euro 200 fino a euro 1.000.

Sia nei comuni che nelle province le sottoscrizioni dei presentatori devono essere autenticate. Per la raccolta di tali sottoscrizioni è legittimo l'uso di modelli non ufficiali (Consiglio di Stato - V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732), ma, per essere legittima, è essenziale che tale raccolta non avvenga su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (Consiglio di Stato - V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

segue a pagina 7

addicalco

SETTORE AUTOMAZIONE ARCHIVI COMUNALI

SCHEDARI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
(con sistemi di sicurezza e privacy)

per
UFFICIO ANAGRAFE - ELETTORALE
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



ARCHIVI AUTOMATICI A PIANI ROTANTI
con sistemi di sicurezza e privacy
kit antincendio con spegnimento fuoco in automatico

per
UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE
RAGIONERIA TECNICO - TRIBUTI
adattabili a qualunque tipo e formato di documento



NOVITA' ASSOLUTA
APPARECCHI CON PROFONDITA' DI mm. 800



IMPIANTI ARCHIVI MOBILI COMPATTATI
(con movimentazione manuale ed elettrica)
per
ARCHIVIO STORICO



ISO 9001:2000 N° 9190.ADDI

addicalco

Via Bodoni 19
20090 BUCCINASCO MI
TEL. 02 / 45.70.00.20 - r.a. FAX 02 / 45.70.86.07

www.addicalco.it - E-mail: info@addicalco.it

I NOSTRI TECNICI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ESAMINARE POSSIBILI APPLICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI PRESSO DI VOI

Un caso di cattiva informazione televisiva

di Lilians Palmieri

“Cari colleghi Anusca, nella trasmissione del 13 febbraio 2009 di “Mi manda Rai tre” si è toccato un tema che ci riguarda in quanto ufficiali di stato civile. L'argomento era incentrato sulla trascrizione di un atto di morte inviato dal Consolato italiano in Germania.

La questione è la seguente: due cittadini di un Comune del meridione scoprono, dal loro stato di famiglia, che il figlio dell' I.S. è morto tre anni prima in Germania e che è stato cremato senza che nessuno dichiarasse la volontà alla cremazione (cremazione avvenuta in Germania a cura dell'autorità tedesca!). In seguito a questa scoperta s'infuriano contro il Comune italiano che ha trascritto l'atto e contro il Consolato italiano che l'ha inviato in Italia per la trascrizione, perché non li avrebbero avvisati della morte del caro.

L'avvocato difensore ha pure una Circolare del Ministero degli affari esteri in cui s'invitano i Consolati ad informare i parenti quando avviene un decesso all'estero e, fin qui, niente di strano, ma il prof. Ugo Ruffolo - esperto e consulente consueto del programma, tenuto in palmo come un luminaire - ritiene che il Comune sia responsabile, in solido con il Consolato, dei danni morali, perché i principi di buona amministrazione gli imponevano di avvisare i parenti.

Ora, va bene tutto, ma che cosa c'entra il Comune?

Se noi dovessimo tutte le volte cercare i parenti dei defunti prima di fare un atto di morte - o immediatamente dopo - si potrebbero chiudere gli uffici di stato civile. Ogni deceduto può avere molti eredi che sono sconosciuti all'ufficio anagrafe del Comune di decesso, se c'è l'obbligo di avvisarne uno c'è il medesimo obbligo di avvisare anche gli altri; chi lo dice che un fratello abbia avvisato gli altri e non sia mangiato tutta l'eredità? I Comuni dovranno rispondere anche delle eredità che non sono finite nelle mani dei legittimi eredi, i quali non erano a conoscenza della morte del defunto mentre il Comune di residenza lo sapeva benissimo?

E' vero che la 241/90, come modificata nel 2005, impone ai responsabili del procedimento di inviare le comunicazioni di avvio e di conclusione di tutti i procedimenti, sia



Lilians Palmieri

ad istanza di parte, sia d'ufficio, ma per quanto riguarda lo stato civile la questione è piuttosto delicata: mandiamo lettere di conclusione di una trascrizione del decreto d'adozione? Mandiamo una conclusione del procedimento a casa del genitore che ha riconosciuto un figlio nato fuori del matrimonio e che magari vive ancora con la legittima moglie? Senza contare la difficoltà di individuare tutti i soggetti coinvolti in molte pratiche.

Forse è il caso di scrivere una lettera() a quella trasmissione in cui si chiarisca la posizione dell'ANUSCA in merito.*

Maurizio Pannini

(*) In merito a quest'ultima richiesta del collega Pannini, consideriamo l'articolata risposta della nostra Esperta Lilians Palmieri, sufficiente e nel merito dei problemi posti. Invieremo l'intera corrispondenza alla Redazione di “Mi manda Rai Tre”.

(L.Palmieri)

Le riflessioni che seguono, traggono spunto proprio da questa segnalazione del collega Maurizio Pannini del Comune di Castelverde (Cr) riguardante una puntata della trasmissione televisiva “Mi manda Rai tre”, nel corso della quale veniva raccontata una tristissima vicenda che ha visto protagonista una famiglia che ha avuto notizia della morte del figlio a tre anni di distanza dal tragico evento verificatosi in Germania. A rendere ancora più penosa la situazione la notizia

della avvenuta cremazione, autorizzata dalle autorità tedesche prescindendo dalla volontà dei familiari. I pochi minuti nel contesto dei quali è stato illustrato il fatto non potevano consentire di analizzare correttamente la questione, ma non hanno impedito di delineare una rappresentazione fuorviante delle responsabilità, attribuite anche all'ufficiale di stato civile che ha trascritto l'atto di morte ricevuto dal Consolato ma che non ha provveduto, secondo i “principi di buona amministrazione” invocati nel contesto della trasmissione, ad informare la famiglia dell'evento luttuoso che l'aveva colpita.

Questa triste vicenda costituisce un'occasione per riflettere sull'accaduto ed interrogarci sui limiti della nostra responsabilità, quali ufficiali di stato civile e d'anagrafe e sugli obblighi posti non solo a tutela della correttezza dell'azione amministrativa, ma anche dei diritti dei cittadini.

Senza entrare nel merito delle responsabilità, reali o presunte, che non possono essere certo definite con chiarezza in un arco temporale ridottissimo qual è quello consentito da una trasmissione televisiva (l'esperienza insegna, infatti, che nelle aule giudiziarie il dibattito è lungo e nemmeno in quel caso si riesce a fare sempre la necessaria chiarezza...), ciò che preme sottolineare, in questa sede, è un'insufficiente conoscenza dei principi basilari su cui poggia l'ordinamento di stato civile.

Nel caso specifico, all'ufficiale di stato civile non può essere ascritta alcuna responsabilità né riguardo alla questione della cremazione, né riguardo alla mancata informativa ai parenti.

Dato che il cittadino è deceduto in Germania, solo il consolato poteva conoscere l'accaduto e provvedere agli adempimenti prescritti in simili circostanze, specie per quanto concerne l'acquisizione della volontà di cremazione dei familiari, salvo poi verificare cosa dispone in merito la normativa tedesca, che, diversamente da quella italiana, potrebbe anche prescindere dalla volontà espressa in vita dal deceduto o, in mancanza, dalla volontà dei parenti, per procedere alla cremazione, nel qual caso neppure il consolato avrebbe responsabilità in merito.

continua da pag. 3: **Un caso...**

L'aspetto che interessa maggiormente in questa sede è, invece, il presunto obbligo in capo all'ufficiale di stato civile di informare i parenti dell'accaduto.

Vi è da osservare subito che un obbligo specifico in tal senso non è stato posto dal sia pur minuzioso regolamento di stato civile, che, quando ha ritenuto necessario portare a conoscenza dell'interessato o di terzi una determinata circostanza, lo ha previsto espressamente, come rilevabile in varie disposizioni normative.

Mancando nel regolamento dello stato civile una prescrizione specifica riguardo alla comunicazione dell'evento morte ai familiari, occorre fare allora riferimento alle disposizioni generali contenute nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

In effetti, la L. 241/1990 pone a carico dell'amministrazione procedente l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, oltre che a tutti coloro cui possa derivare un pregiudizio, a condizione però che siano "individuati o facilmente individuabili". Premettendo in via generale che la legge n. 241/1990 è pienamente applicabile anche allo stato civile e, in particolare, ai relativi procedimenti, laddove si individui un'attività di tipo procedimentale da parte dell'ufficiale di stato civile (ad es. pubblicazione di matrimonio, riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis), tuttavia occorre precisare che l'atto di stato civile non può essere considerato un procedimento strettamente inteso, ma è appunto un atto; un atto amministrativo

posto in essere da un'autorità amministrativa - l'ufficiale di stato civile - nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso della trascrizione, addirittura, l'ufficiale di stato civile agisce su impulso di altra autorità (altro ufficiale di stato civile o consolato) che ha formato l'atto e lo ha trasmesso al comune di residenza della persona cui si riferisce l'atto, per la relativa trascrizione; salvo che rilevi la propria incompetenza, l'ufficiale di stato civile richiesto della trascrizione non può far altro che procedere tempestivamente. Diversamente si concretizzerebbe un'omissione d'atto d'ufficio.

Inoltre, anche volendo considerare la trascrizione di un atto di stato civile come un procedimento amministrativo, vige un'altro principio, chiarissimo, ricavabile dall'art. 7 comma 1 della L. 241/1990, che esonera dall'obbligo della comunicazione di avvio i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Ora, ogni ufficiale di stato civile sa perfettamente che in materia di stato civile vige il principio di tempestiva formazione dell'atto, in virtù del quale l'adempimento non può essere dilazionato, ma va eseguito rapidamente.

Peraltro, l'atto di stato civile, quello di morte in particolare, non reca alcuna volontà del dichiarante ma si limita, per così dire, a dar conto di un evento biologico, la morte, che al pari della nascita e del matrimonio, deve costituire oggetto di registrazione di stato civile, senza che eventuali interessati possano intervenire nel contesto dell'atto per impedirne la formazione o per incidere sul contenuto. Si rileva, per inciso, che gli atti di stato civile hanno "vita" autonoma, a differenza del procedimento amministrativo propriamente inteso che include una serie concatenata di atti, destinati a convergere in un provvedimento finale,

sul cui esito normalmente gli interessati possono influire, intervenendo nel corso del procedimento per apportare elementi utili alla corretta decisione finale.

Nella formazione di un atto di stato civile questi aspetti non hanno rilevanza, proprio per la specificità di tale attività amministrativa, regolamentata per legge in maniera precisa e dettagliata.

A conferma di queste considerazioni, un'ulteriore riflessione ricavabile dall'art. 21 octies della L. 241/1990: la mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia la validità del provvedimento, ma determina l'effetto di porre a carico dell'amministrazione procedente l'onere di dimostrare in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Nel caso della formazione di un atto di morte non vi è alcun dubbio che l'intervento dei familiari non avrebbe potuto comunque portare ad un adempimento diverso da quello, in effetti, eseguito e cioè la trascrizione dell'atto.

Resta da esaminare se sul comune incombeva l'obbligo di informare la famiglia dell'accaduto a trascrizione avvenuta. Su questo aspetto è doveroso precisare, anzitutto, che la comunicazione di conclusione del procedimento, a differenza della comunicazione di avvio, non è obbligatoria.

Per questo motivo, salvi ovviamente i casi in cui il regolamento di stato civile o successive disposizioni ministeriali pongano a carico dell'ufficiale di stato civile un preciso obbligo di inviare, a adempimento effettuato, una comunicazione a determinate persone (si pensi all'obbligo di informare il figlio legittimato

continua a pag. 25



La grande platea degli operatori demografici presenti al 28° Convegno Nazionale ANUSCA a Riccione

La decurtazione del gettone di presenza non si applica

di Claudio Pagano

Lo abbiamo sostenuto da subito o meglio dall'entrata in vigore della novella contenuta nell'art. 2, comma 30, della Legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) che, tra l'altro, ha stabilito la gratuità – ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute – dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Ma, come spesso accade, qualcuno ha ritenuto opinare diversamente dal banale significato delle parole e dalla ratio della legge riuscendo ad insinuare il dubbio che la gratuità dell'incarico si estendesse finanche al Segretario delle commissioni.

Tralasciando ogni possibile riferimento sull'eventuale strumentalità di certe interpretazioni, che nel recente passato hanno fatto molti più danni (iscrizione anagrafica dei minori nati da stranieri regolarmente residenti) è opportuno rimarcare la fermezza della posizione dell'ANUSCA protesa, come sempre, a rivendicare le giuste aspettative o meglio diritti dei propri associati e dell'intera categoria di operatori dei servizi demografici.

In questo senso la deliberazione n. 4/2009 della Corte dei Conti – Sezione



Regionale di controllo per la Campania, dell'08.01.2009 conferma integralmente le posizioni dell'ANUSCA ribadendo che le nuove disposizioni di cui all'art. 2, comma 30, della Legge n. 244/2007 non si applicano o meglio non si estendono ai Segretari delle Commissioni elettorali comunali e circondariali ovvero “sancendo la gratuità dell'incarico solo per i componenti della commissione, la norma ha dunque lasciato fuori del suo ambito applicativo il segretario, con la conseguenza che, per quanto riguarda quest'ultimo, continua ad avere piena applicazione l'art. 24 del T.U. citato (n. 223/1967) relativamente alla corre-

sione del gettone di presenza (ove deliberato) per la partecipazione alle sedute della Commissione”.

Resta inteso che chi, tra i segretari di commissione/sottocommissione elettorale e/o circondariale, avesse subito indebitamente tale decurtazione dovrà essere reintegrato degli emolumenti precedentemente attribuiti.

Infine annotiamo che nella primitiva bozza del decreto legge recante “disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie” era stata inserita una disposizione a hoc che intendeva prevedere la gratuità dell'incarico anche per il segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Tale ipotesi era stata collocata al 2° comma dell'articolo di legge inerente “Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, probabilmente, prima del varo definitivo del decreto (D.L. n. 3/2009 poi convertito in Legge n. 26/2009), qualcuno al Ministero si è reso conto dell'evidente incoerenza ed ha provveduto al suo stralcio integrale.



Una riuscita iniziativa in Accademia sulla materia Elettorale

Un verbale semplificato per le elezioni comunali

di Umberto Coassin

C'è chi le inefficienze del procedimento elettorale italiano non le vede e assicura che il nostro è il sistema migliore del mondo. Un sistema che all'estero tutti c'invidiano. Altri, invece, ritengono sia complesso e macchinoso e, perciò, si preoccupano di semplificarlo. È il caso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, attraverso il suo Servizio elettorale, a ogni elezione regionale o amministrativa, su cui ha competenza primaria, cerca di introdurre qualche snellimento. Come, ad esempio, l'eliminazione della propaganda elettorale indiretta alle elezioni regionali, l'assegnazione di quella diretta con determina del responsabile dell'ufficio elettorale comunale, l'abolizione della firma dello scrutatore sulle schede di votazione, le circolari elettorali disponibili immediatamente on-line, l'invio delle rilevazioni dei votanti e dei risultati degli scrutini, per tutte le elezioni e i referendum, tramite il sistema informatico: <http://ascotwebelezioni.regione.fvg.it>, l'informatizzazione delle procedure di presentazione delle candidature e dell'adunanza dei presidenti. Per citarne solo alcuni. L'ultimo lavoro, in vista delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno prossimo, riguarda la predisposizione di un nuovo modello di verbale e le istruzioni per la sua compilazione, partendo dalle criticità riscontrate analizzando i verbali di 318 sezioni elettorali distribuite su 148 comuni della Regione. L'analisi del Servizio elettorale regionale evidenzia che le difficoltà dipendono in larga misura dal fatto che nel verbale l'Ufficio di sezione non deve solo dare atto delle operazioni effettuate e riportare una serie di dati, ma deve anche dare adeguata e puntuale dimostrazione della congruità dei dati stessi. Solo una legge può semplificare l'attività dell'Ufficio. La Regione, però, pur entro i limiti tassativamente fissati dalla normativa vigente, si è sforzata di introdurre nel verbale alcune modifiche semplificative. Ha sintetizzato, nel testo della verbalizzazione, la descrizione delle singole operazioni. Ha riformulato le parti di testo poco chiare o contraddittorie (casi particolari). Ha eliminato la richiesta di dati da considerare superflui, o perché già riportati (operazioni



Umberto Coassin, attivo collaboratore dell'Ufficio Stampa ANUSCA

preliminari allo scrutinio) o perché non richiesti dalla legge (schede consegnate alla sezione, numero votanti nelle singole giornate). Inoltre, sono state semplificate le tabelle e le operazioni di accertamento della corrispondenza votanti/schede votate. Al verbale sono state unite le istruzioni per la compilazione. Novità questa molto importante e utile per presidenti e segretari di seggio.

Al Convegno Nazionale di Riccione dello scorso novembre 2008, il Direttore Area legislazione elettorale del Ministero dell'Interno Fabrizio Orano ha promesso, anche lui, un radicale "dimagrimento" dei modelli di verbale per i seggi in modo da rendere la verbalizzazione più semplice. L'augurio è che questa semplificazione arrivi già per l'election day 2009.

Intanto, come abbiamo avuto modo di affermare (inascoltati) in più occasioni, la sensazione generale è che si assista a un processo inverso, generato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione: la semplificazione non segue il flusso top-down (partendo cioè dalla normativa nazionale), ma sembra piuttosto partire dal basso. Sono infatti spesso le regioni, come in questo caso, ad avviare dei progetti volti al miglioramento e alla semplificazione delle procedure.

La speranza è che la sperimentazione di nuove procedure, in campo elettorale, a livello regionale, una volta verificata la loro compatibilità con il complesso normativo e la loro utilità in termini di semplificazione, possano essere trasferite con successo anche in ambito nazionale.

Elezioni 2009: ANUSCA presenta "EleOnLine" con Kibernetes

ANUSCA, attenta alle esigenze dei propri associati e alle soluzioni innovative disponibili sul mercato, è lieta di segnalarVi in collaborazione con il Gruppo Kibernetes, l'applicazione "EleOnLine", al fine di permettere al Vostro Ente la migliore gestione dei risultati delle prossime tornate elettorali (Amministrative, Europee e Referendum).

"EleOnLine" è un programma opensource e consente la gestione dello spoglio elettorale e la pubblicazione dei risultati su web in real time con sviluppi tabellari e grafici. Possono essere gestite tutte le prossime consultazioni elettorali, in particolare le europee, i referendum e le amministrative, consentendo in questo caso il calcolo per l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale secondo il metodo d'Hondt.

Per assicurarVi il raggiungimento del risultato con un investimento contenuto, Vi segnaliamo la possibilità di un servizio completo d'attivazione, pubblicazione e assistenza in modalità ASP attraverso il Gruppo Kibernetes, partner tecnologico di ANUSCA.

Al fine di consentire di programmare ed organizzare al meglio le diverse attività, nel caso di Vs. interesse, Vi chiediamo di inviare l'ordine completo di determina a Kibernetes entro venerdì 15 maggio

Lavoro straordinario per le elezioni di giugno

Ho letto, dal sito ANUSCA, la circolare del Ministero dell'Interno del 06/04/2009 relativa al lavoro straordinario per le elezioni di giugno.

Vorrei esprimere alcune osservazioni: dal 4° capoverso in poi si evince con chiarezza che è stata sottovalutata la mole di lavoro che un Comune deve affrontare per gestire con efficienza il "procedimento elettorale".

Capisco che svolgere oltre 70 ore di lavoro straordinario nello stesso mese possa essere un po' pesante, però:

1) dal 1° giugno (compreso il giorno 2, Festa della Repubblica) gli uffici devono essere quotidianamente aperti dalle 9 alle 19 per la consegna delle tessere elettorali non ritirate o dei duplicati;

2) sabato 6 e domenica 7 si vota tutto il giorno, fino alle 22. Domenica, non si sa fino a che ora, c'è lo spoglio per le europee e poi la riconsegna del materiale... tutte cose tecniche che conosce solo chi opera nei Comuni.

3) lunedì 8 ci sono gli spogli per le comunali... e di nuovo la riconsegna del materiale.

4) da martedì 9 (se nulla cambia, ma la circolare sembra non lasciare speranze - vedi capoverso 4) apertura degli uffici dalle 9 alle 19 per le tessere elettorali per il referendum.

5) domenica 14 e lunedì 15 si vota per il referendum.

6) chi avrà i ballottaggi (sotto i 15.000 è difficile, ma chi può negarne la possibilità al 100%?) dal lunedì 16 dovrà tenere gli uffici aperti dalle 9 alle 19 per le tessere elettorali, senza contare tutti gli adempimenti da affrontare per lo svolgimento del 2° turno.

7) sabato 20 e domenica 21 si vota per i ballottaggi. Alle 22 spoglio (chissà fino a che ora...) e poi la solita corsa per la consegna del materiale.

Rimango alquanto perplesso quando leggo che: "...i comuni dovranno valutare con la massima attenzione quale personale adibire e le ore di straordinario da autorizzare per l'una e l'altra consultazione..."

Ci tengo a sottolineare che l'80% dei Comuni italiani è al di sotto dei 5.000

abitanti e che il personale disponibile è già ridotto all'osso.

Come si fa a stabilire chi seguirà le europee e comunali e chi, invece, seguirà i referendum? E chi è responsabile degli uffici potrà scegliere di quale consultazione "sbarazzarsi"?

E' previsto un sorteggio? Se si arriva alla soglia delle 70 ore, che si fa?

Nel mio Comune siamo in 2 operatori ai demografici, con 4 operai per i tabelloni elettorali e per l'allestimento e il ripristino dei locali scolastici destinati ai seggi.

Quale consultazione dobbiamo privilegiare?

Cosa si intende per "corretta distribuzione del personale medesimo" di cui al capoverso 6 della citata circolare?

Roberto Bombana
(Servizi Demografici Cavriana)

continua da pag. 1: **Elezioni...**

siciliana, 14 marzo 2000, n. 90), e, nel caso di elezione degli organi della provincia, deve essere indicato anche il collegio per il quale il candidato è presentato (Consiglio di Stato - V Sezione, 29 gennaio 1996, n. 111). Legittimamente viene esclusa una lista presentata da un numero di sottoscrittori superiore a quello massimo fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo - Pescara, 25 giugno 1993, n. 334).

A parte le considerazioni di opportunità, nulla impedisce a un candidato di sottoscrivere la lista di altra formazione politica.

I sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati devono essere elettori iscritti, rispettivamente, nelle liste del comune e della provincia. Le loro firme devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'articolo 14 della

legge 21 marzo 1990, n. 53, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Ministero dell'interno, circolare 12 marzo 2001, n. 16). Tali pubblici ufficiali possono esercitare il potere di autenticazione solo nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (Ministero dell'interno, circolare 1 aprile 1998, n. 10/98). E' utile anche ricordare che il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione n. 406 dell'11 aprile 1996, ha affermato che l'articolo 14, il quale ha esteso la competenza a eseguire le autenticazioni, previste dalle leggi elettorali, a 'funzionari appositamente incaricati', va intesa nel senso che il sindaco possa, in occasione delle competizioni elettorali, conferire apposito incarico di autenticazione; e non nel senso che i funzionari, che siano già ordinariamente incaricati di autenticare le sottoscrizioni, perdano la loro abilitazione in occasione delle

elezioni. La legge ha inteso ampliare e non restringere il numero dei soggetti abilitati".

L'autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo, qualifica dell'autenticatore e apponendo il bollo dell'ufficio (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

E' importante, infine, ricordare che la mancanza o la irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione (Consiglio di Stato - V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470 e 6 marzo 1990, n. 263).

